

Nota d'accompagnamento

Revisione totale della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000

Tavola sinottica

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
<p>Capitolo primo Disposizioni generali</p>	<p>Capitolo primo Disposizioni generali</p>
<p>Scopo e campo di applicazione Art. 1 ¹La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone. ²Essa persegue lo scopo: a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone; b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri; c) di permettere la raccolta e l'aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori). ³Essa si applica: a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni; b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop); c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrano nella fattispecie del cpv. 2.</p>	<p>Scopo Art. 1 La presente legge persegue i seguenti scopi: a) rilevare i dati ai fini della statistica federale secondo la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006; b) disciplinare il controllo abitanti, segnatamente la tenuta dei registri comunali degli abitanti, la residenza e il soggiorno; c) disciplinare la banca dati del movimento della popolazione (Movpop); d) disciplinare il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); e) stabilire gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati al fine di armonizzare i registri ufficiali delle persone, degli edifici e delle abitazioni; f) permettere la raccolta e l'aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi amministrativi degli utenti autorizzati.</p> <p>Campo di applicazione Art. 2 ¹La presente legge si applica ai seguenti registri cartacei o digitali: a) registri degli abitanti e cataloghi elettorali dei Comuni; b) banca dati Movpop; c) REA. ²Il Consiglio di Stato può designare altri registri o banche dati cantonali o comunali ai quali applicare la presente legge.</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Armonizzazione e vigilanza Art. 3 Il Consiglio di Stato definisce gli organi responsabili per garantire l'armonizzazione come</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>pure l'uniformità, la supervisione e la vigilanza sull'esattezza dei dati condivisi fra le diverse banche dati.</p>
Attualmente non presente	<p>Esattezza dei dati Art. 4 I comuni devono garantire la correttezza, la veridicità, la completezza e l'aggiornamento dei dati.</p>
Attualmente non presente	<p>Sicurezza dei dati Art. 5 Gli organi responsabili della presente legge garantiscono la sicurezza dei dati, in particolare la loro autenticità, integrità e disponibilità, a tal fine essi adottano in particolare tutte le misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita.</p>
Attualmente non presente	<p>Ripartizione delle competenze in materia di armonizzazione Art. 6 ¹I compiti legali dell'organo cantonale preposto alla gestione della banca dati Movpop in materia di armonizzazione sono disciplinati dall'articolo 22 capoverso 5. ²Conformemente alle disposizioni federali in materia, il Consiglio di Stato designa il servizio competente delle attività relative al REA e all'armonizzazione dei registri, il quale si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) garantire l'aggiornamento e la qualità dei dati presenti nel REA;b) assicurare l'armonizzazione degli identificatori e delle caratteristiche in materia di edifici ed abitazioni;c) adeguare il REA alle direttive federali, in collaborazione con i competenti organi cantonali e comunali e con i fornitori degli applicativi informatici degli uffici controllo abitanti;d) garantire il coordinamento e la realizzazione dell'armonizzazione in materia di persone, come pure in materia di edifici e abitazioni fra i servizi dell'amministrazione cantonale, i comuni e gli altri fornitori di dati;e) assicurare il controllo della qualità dell'armonizzazione;f) garantire la trasmissione dei dati dell'armonizzazione al competente Ufficio federale conformemente alle disposizioni federali;g) esercitare la vigilanza ai sensi dell'articolo 28. <p>³Il Consiglio di Stato designa inoltre gli organi responsabili per l'identificazione del genere di economia domestica e per la correzione dei dati per usi amministrativi. ⁴I comuni sono responsabili dell'armonizzazione dei cataloghi elettorali e dell'esattezza dei dati secondo l'articolo 4.</p>
Attualmente non presente	<p>Definizioni Art. 7 La legislazione federale stabilisce le definizioni degli elementi determinanti per</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>l'attuazione dell'armonizzazione; le seguenti espressioni significano:</p> <p>a) <i>armonizzazione dei registri</i>: processo teso a garantire l'interoperabilità tecnica delle banche dati interessate dalla legislazione federale sull'armonizzazione dei registri;</p> <p>b) <i>comune di residenza</i>: comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi. Una persona di cittadinanza svizzera è considerata residente nel comune in cui ha depositato il proprio atto di origine. Una persona di cittadinanza straniera è considerata residente presso il comune per il quale le è stato rilasciato il permesso dalla competente autorità cantonale della migrazione. In tutti i casi ogni persona può avere soltanto un comune di residenza. Il domicilio principale è la relazione di notifica che intercorre tra una persona e il suo comune di residenza;</p> <p>c) <i>comune di soggiorno</i>: comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il comune in cui una persona dimora allo scopo di lavorare, frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce, di principio, un comune di soggiorno. Il domicilio secondario è la relazione di notifica che intercorre tra una persona e il comune di soggiorno. Una persona può avere più domicilia secondari in Svizzera;</p> <p>d) <i>domicilio</i>: il domicilio è definito secondo le disposizioni del Codice civile svizzero. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi;</p> <p>e) <i>identificatore</i>: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;</p> <p>f) <i>relazione di notifica</i>: tipo di relazione con cui una persona è registrata al controllo degli abitanti di un comune (residenza o soggiorno).</p> <p>g) <i>residenza all'estero</i>: relazione di notifica che una persona ha con il comune di soggiorno senza però avere il domicilio principale in Svizzera;</p> <p>h) <i>servizi industriali</i>: gestori di diritto privato o pubblico di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed energetico sul territorio di un comune.</p>
	<p>Capitolo secondo Controllo abitanti comunale</p>
<p>Riprende l'art. 4 dell'attuale regolamento</p>	<p>Ufficio controllo abitanti</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>Art. 8 ¹Il comune è responsabile del controllo e della registrazione degli abitanti che risiedono o soggiornano sul suo territorio giurisdizionale.</p> <p>²A tale scopo, ogni comune predispone un ufficio del controllo degli abitanti (UCA), il quale gestisce il registro comunale del controllo degli abitanti e collabora con i competenti organi per quanto riguarda l'armonizzazione e l'adeguamento di tale registro.</p> <p>³Il comune stabilisce la procedura relativa alle notifiche, che possono essere effettuate anche per posta o in forma elettronica.</p> <p>⁴Il comune gestisce in modo informatizzato i dati riguardanti gli abitanti, gli edifici e le abitazioni, come pure la relazione tra abitante e abitazione.</p>
Attualmente non presente	<p>Compiti concernenti il controllo abitanti comunale</p> <p>Art. 9 Il comune svolge ogni attività atta a garantire il controllo abitanti tramite la gestione del registro delle persone che risiedono e soggiornano sul proprio territorio; in particolare è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) registrare gli arrivi e le partenze delle persone residenti, come pure l'inizio e la fine del soggiorno delle persone soggiornanti sulla base delle relative notifiche, modificare i recapiti, gli eventi dello stato civile e ogni altra mutazione inerente i dati raccolti sulla base della legislazione sull'armonizzazione dei registri;b) controllare il rispetto degli obblighi di notifica da parte dei residenti e dei soggiornanti secondo quanto disposto dalla presente legge e da eventuali leggi speciali;c) trasmettere i dati raccolti giusta le norme federali tramite canale securizzato al servizio preposto per l'aggiornamento della banca dati Movpop;d) trasmettere i dati sulla base di norme cantonali e federali specifiche.
Riprende gli artt. 12-13 dell'attuale regolamento	<p>Procedura di notifica di arrivo</p> <p>Art. 10 ¹Ogni persona fisica che risiede o soggiorna sul territorio giurisdizionale del comune deve notificare il proprio arrivo, rispettivamente l'inizio del proprio soggiorno, al competente UCA entro 14 giorni secondo le modalità specificate nel regolamento.</p> <p>²Per i cittadini stranieri rimane riservata la notifica all'autorità cantonale della migrazione, alle condizioni poste dal diritto sugli stranieri.</p> <p>³Ogni modifica dei dati deve essere notificata dall'interessato all'UCA entro 14 giorni secondo le modalità di cui all'articolo 8 capoverso 3.</p>
Riprende gli artt. 15, 19 dell'attuale regolamento	<p>Convocazione e registrazione d'ufficio</p> <p>Art. 11 ¹L'UCA può, in ogni tempo, convocare gli interessati che si sono notificati presso il comune.</p> <p>²L'UCA può in ogni tempo convocare gli interessati che non hanno notificato il loro arrivo o non l'hanno</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>fatto correttamente per accertare la situazione qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all'obbligo della notifica personale.</p> <p>³Per i cittadini stranieri, l'UCA segnala tempestivamente l'esito dell'accertamento all'autorità cantonale della migrazione.</p> <p>⁴L'UCA provvede d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti.</p>
Riprende gli artt. 16, 18 dell'attuale regolamento	<p>Notifica di arrivo da parte dei locatori e dei datori di alloggio</p> <p>Art. 12 ¹Ogni locatore o datore di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici è tenuto a notificare al competente UCA, entro 14 giorni dall'entrata in vigore del contratto di locazione o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto, l'arrivo o l'inizio del soggiorno di ogni cittadino svizzero o straniero che risiede o soggiorna nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni. Tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente cittadini svizzeri o stranieri.</p> <p>²Lo stesso obbligo vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.</p> <p>³La notifica personale non dispensa i locatori e i datori di alloggio dal loro obbligo di notifica e viceversa.</p> <p>⁴La notifica può anche essere effettuata in modalità elettronica secondo le disposizioni federali.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato definisce le informazioni minime relative all'immobile che, con la notifica, i locatori e i datori di alloggio devono fornire agli UCA.</p>
Riprende gli artt. 17, 18 dell'attuale regolamento	<p>Notifica di arrivo relativa alle collettività</p> <p>Art. 13 ¹I clienti o ospiti di collettività che risiedono o soggiornano nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni devono notificare all'UCA il loro arrivo entro 14 giorni.</p> <p>²Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni l'arrivo dei clienti o ospiti che risiedono o soggiornano nel comune per periodi superiori ai 30 giorni nell'arco di 365 giorni.</p> <p>³Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA il personale alloggiato entro 14 giorni.</p> <p>⁴La notifica personale non dispensa i proprietari o gerenti di collettività dal loro obbligo di notifica e viceversa.</p>
Riprende l'art. 21 dell'attuale regolamento	<p>Procedura di notifica di partenza</p> <p>Art. 14 ¹Ogni persona fisica che non risiede più o non soggiorna più sul territorio giurisdizionale del comune, deve notificare la propria partenza, rispettivamente la fine del proprio soggiorno, al competente UCA entro 14 giorni secondo le modalità di cui all'articolo 8 capoverso 3.</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>²Per i cittadini stranieri rimane riservata la notifica all'autorità cantonale della migrazione, alle condizioni poste dal diritto sugli stranieri.</p>
Attualmente non presente	<p>Notifica di partenza da parte dei locatori e dei datori di alloggio Art. 15 ¹Ogni locatore e datore di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici è tenuto a notificare al competente UCA, entro 14 giorni dal termine del contratto di locazione o, in mancanza di altri riscontri, dalla data effettiva in cui sono stati lasciati i locali, la partenza di ogni cittadino svizzero o straniero dagli spazi dati in locazione; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente ogni cittadino svizzero o straniero. ²La notifica personale non dispensa i locatori e i datori di alloggio dal loro obbligo di notifica e viceversa.</p>
Attualmente non presente	<p>Notifica di partenza relativa alle collettività Art. 16 ¹I clienti o ospiti di collettività devono notificare all'UCA la loro partenza entro 14 giorni dalla stessa. ²Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni la partenza dei clienti o ospiti. ³Ogni proprietario o gerente di collettività deve notificare all'UCA entro 14 giorni il personale alloggiato che non risiede più o non soggiorna più sul territorio giurisdizionale del comune. ⁴La notifica personale non dispensa i proprietari o gerenti di collettività dal loro obbligo di notifica e viceversa.</p>
Riprende l'art. 39 dell'attuale regolamento	<p>Rilascio di certificati e dichiarazioni Art. 17 ¹Ognuno ha il diritto di ottenere dall'UCA qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che lo concerne personalmente. ²L'UCA può rilasciare alla persona interessata o al rappresentante legale i seguenti certificati e dichiarazioni ufficiali definiti dal Consiglio di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) certificato di domicilio;b) certificato di domicilio per soggiorno;c) dichiarazione di soggiorno;d) dichiarazioni di avvenuta notifica di arrivo o partenza;e) certificato concernente la composizione dell'economia domestica;f) certificato di vita;g) certificato di cittadinanza;h) certificato dei diritti civici;i) certificato dei diritti civili.
Attualmente non presente	<p>Conservazione e archiviazione della documentazione e dei dati Art. 18 ¹L'UCA conserva e archivia la documentazione e i dati secondo le modalità e per la durata indicate dal regolamento.</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>²Al momento della partenza di una persona dal comune, l'UCA conserva in particolare i dati relativi al nome, al cognome, al numero AVS, alla data della partenza e al nuovo indirizzo di destinazione.</p> <p>³Al momento della fine del soggiorno di una persona nel comune, l'UCA conserva in particolare i dati relativi al nome, al cognome, al numero AVS, alla data della fine del soggiorno e all'indirizzo del comune di residenza.</p>
<p>Riprende l'art. 26 dell'attuale regolamento</p>	<p>Assistenza amministrativa</p> <p>Art. 19 L'assistenza amministrativa nei confronti dell'UCA è disciplinata come segue:</p> <p>a) gli uffici dello stato civile, le autorità amministrative o giudiziarie effettuano le comunicazioni conformemente alla legislazione federale e cantonale sullo stato civile;</p> <p>b) l'autorità cantonale della migrazione trasmette, d'ufficio o su richiesta, ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni di rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza e di allontanamento senza formalità, le notifiche di partenza come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri;</p> <p>c) le autorità giudiziarie comunicano l'effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in materia di permessi di soggiorno per stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno o alla residenza;</p> <p>d) le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti comunicano i provvedimenti di loro competenza e i dati relativi ai curatori (cognome, nome, indirizzo).</p>
<p>Proviene dall'attuale legge cantonale sulla protezione dei dati personali (art. 12 LPDP)</p>	<p>Trasmissione dati tramite l'ufficio controllo abitanti e il Municipio</p> <p>Art. 20 ¹L'Ufficio controllo abitanti può trasmettere, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l'istante fa valere un interesse legittimo.</p> <p>²Il municipio, riservata la delega all'UCA, può trasmettere, sotto forma di lista, il cognome, il nome e l'indirizzo di persone aventi una o più caratteristiche comuni richieste dall'istante, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.</p> <p>³Il municipio, riservata la delega all'UCA, può trasmettere altri dati su una singola persona, purché l'istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.</p>
<p>Proviene dall'attuale legge cantonale sulla protezione dei dati personali (art. 13 LPDP)</p>	<p>Trasmissione dati tramite l'organo responsabile della banca dati Movpop</p> <p>Art. 21 ¹L'organo responsabile della banca dati Movpop può trasmettere liste di dati personali per</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>scopi ideali alle condizioni e modalità previste dall'articolo 20 capoverso 2.</p> <p>²Per il resto, rimane riservata la trasmissione senza riferimento a persone specifiche secondo le norme sulla protezione dei dati personali e quelle sull'assistenza amministrativa secondo il diritto speciale.</p>
	<p>Capitolo terzo Banca dati movimento della popolazione</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Organo responsabile, contenuto e scopo</p> <p>Art. 22 ¹Il Consiglio di Stato definisce l'organo responsabile della banca dati movimento della popolazione (Movpop).</p> <p>²La banca dati Movpop è utilizzata a fini statistici e amministrativi.</p> <p>³La banca dati Movpop contiene i dati minimi richiesti dalla legislazione federale sull'armonizzazione dei registri come pure dati definiti dal Consiglio di Stato, segnatamente dati personali quali per esempio nome, cognome e data di nascita, dati sugli arrivi, sulle partenze, dati sulla residenza, sul soggiorno, sullo stato civile, sulla cassa malati e sul tipo di permesso per stranieri.</p> <p>⁴La banca dati Movpop può contenere dati personali meritevoli di particolare protezione e profili della personalità quali il credo religioso e le misure di protezione.</p> <p>⁵L'organo responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">a) richiede agli UCA di rettificare i dati sul controllo degli abitanti conformemente alle segnalazioni delle autorità preposte; una volta ottenute le segnalazioni dall'Ufficio federale di statistica, lo stesso informa gli UCA e richiede loro le correzioni degli errori rilevati al fine di ottemperare agli articoli 3 e 4;b) autorizza l'accesso ai dati, tramite procedura di richiamo oppure tramite interfacciamento, da parte della Confederazione, del Cantone, dei comuni, di altri enti locali e di terzi autorizzati (utenti), se è necessario per l'adempimento di compiti legali di diritto pubblico;c) coordina l'adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali sull'armonizzazione, in collaborazione con i competenti organi cantonali e comunali oltre ai fornitori degli applicativi informatici degli UCA;d) garantisce, in singoli casi, la trasmissione di dati per scopi ideali e per scopi impersonali conformemente al diritto in materia di protezione dei dati personali;e) esegue su richiesta scritta e motivata, e in via del tutto sussidiaria, puntuali estrapolazioni dalla banca dati a favore di autorità amministrative cantonali e federali al fine di adempiere i loro compiti legali;

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>f) garantisce, in singoli casi, l'informazione a terzi sull'attuale comune di residenza o di soggiorno, se l'istante non può ottenerla giusta l'articolo 20 capoverso 1;</p> <p>g) garantisce l'assistenza amministrativa prevista dal diritto speciale, previa richiesta scritta e motivata;</p> <p>h) esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 28.</p> <p>⁶Il regolamento di applicazione specifica i dettagli concernenti i compiti dell'organo responsabile, in particolare quelli di cui al capoverso 5 lettera b.</p>
<p>Proprietà dei dati Art. 4 ¹...</p> <p>²I dati sono proprietà del Comune.</p> <p>³L'iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.</p>	<p>Proprietà e divergenza dei dati Art. 23 ¹I dati sono di proprietà del comune.</p> <p>²Di principio, in caso di divergenze tra i dati elaborati nel Movpop e quelli elaborati nei registri comunali degli abitanti, fanno fede questi ultimi. Eccezionalmente, fanno fede i dati nel Movpop, in caso di aggiornamento degli stessi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2.</p>
<p>Autorizzazione d'accesso: 1. ai Comuni Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato regola l'accesso dei Comuni ai dati di Movpop.</p> <p>²I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.</p>	<p>Estensione dell'accesso per comuni e patriziati Art. 24 Comuni e patriziati possono accedere ai dati nel Movpop nel seguente modo:</p> <p>a) i comuni, per lo svolgimento dei loro compiti legali, hanno accesso ai dati di tutta la popolazione. Essi non possono tuttavia fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri comuni;</p> <p>b) i patriziati, per lo svolgimento dei loro compiti legali, hanno l'accesso secondo le modalità definite dal regolamento, tenuto conto del diritto speciale.</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Aggiornamento dei dati nel Movpop Art. 25 ¹I comuni inviano tempestivamente le mutazioni dei dati del controllo degli abitanti alla banca dati Movpop. Il regolamento stabilisce la frequenza e le modalità della trasmissione degli aggiornamenti da parte degli UCA.</p> <p>²L'organo responsabile può autorizzare servizi dell'Amministrazione cantonale ad aggiornare dati.</p> <p>³L'organo responsabile può, sussidiariamente ai comuni e previa loro conferma, aggiornare dati che per motivi tecnici o per altri motivi non possono venire ripresi automaticamente dalla banca dati Movpop.</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Profilo di accesso Art. 26 L'organo responsabile decide in merito al profilo di accesso da attribuire all'utente di cui all'articolo 22 capoverso 5 lettera b.</p>
<p>Riprende l'art. 40 dell'attuale regolamento</p>	<p>Costi per utilizzo Movpop Art. 27 Per gli utilizzi della banca dati sono percepite tasse; il regolamento disciplina i dettagli.</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

Riprende l'art. 3 dell'attuale regolamento	Vigilanza Art. 28 ¹ La vigilanza in materia di controllo degli abitanti e degli stabili viene esercitata dai rispettivi organi responsabili definiti dal Consiglio di Stato. ² Essi segnalano ai comuni eventuali incongruenze rilevate per quanto concerne i rispettivi ruoli di competenza. ³ Gli organi responsabili possono emanare direttive e predisporre misure di formazione.
Rimedi giuridici Art. 10 Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.	Rimedi giuridici Art. 29 Contro le decisioni dell'organo responsabile è dato ricorso al Consiglio di Stato .
Attualmente non presente	Pubblicazione della lista dei decessi Art. 30 L'organo responsabile può pubblicare periodicamente nel Foglio ufficiale la lista di tutti i decessi delle persone residenti nel Cantone.
	Capitolo quarto Accertamenti
Attualmente non presente	Principio Art. 31 ¹ Le disposizioni del presente capitolo devono ottemperare ai principi che reggono la procedura amministrativa, segnatamente i principi della necessità e della proporzionalità. ² Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti. ³ Le autorità preposte a svolgere le misure di controllo devono effettuarle in misura proporzionata per rapporto ai fatti che devono venire accertati.
Attualmente non presente	Collaborazione amministrativa e dovere di informare Art. 32 ¹ Le autorità amministrative comunali e cantonali comunicano gratuitamente all'UCA, nel singolo caso e su richiesta, le informazioni che possiedono in merito all'identità, allo stato civile e al luogo di effettiva residenza o soggiorno degli abitanti. ² Esse segnalano inoltre d'ufficio al competente UCA eventuali casi constatati nella loro attività che possono dare adito ad interventi da parte dei comuni nell'ambito del controllo abitanti. ³ I datori di lavoro, come pure ogni persona fisica o giuridica sono tenuti, nel singolo caso e su richiesta scritta, a fornire agli UCA o alla polizia le informazioni che possiedono in merito all'identità e il luogo di effettiva residenza o soggiorno degli abitanti. ⁴ I servizi industriali sono tenuti, nel singolo caso e su richiesta scritta, a fornire agli UCA le informazioni che possiedono in merito ai consumi dei loro servizi.
Attualmente non presente	Misure di controllo Art. 33 ¹ I municipi, riservata la delega all'UCA, possono avvalersi della polizia comunale, secondo

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	<p>le modalità concordate e nel rispetto delle norme sulla collaborazione fra polizie, nella misura in cui tale collaborazione è necessaria per determinare l'effettiva residenza o l'effettivo soggiorno degli abitanti.</p> <p>²I municipi, riservata la delega all'UCA, possono incaricare la Polizia cantonale di svolgere un'osservazione all'esterno dell'abitazione, se sussistono indizi concreti che la persona interessata non mantiene la propria residenza o il proprio soggiorno all'indirizzo notificato. Il Consiglio di Stato regola le modalità di assunzione della prova.</p> <p>³Allo scopo di stabilire la regolarità del soggiorno o della residenza, i municipi, riservata la delega all'UCA, possono incaricare la polizia comunale di esperire un sopralluogo domiciliare nella forma dell'ispezione oculare. Tale sopralluogo può avvenire soltanto con il consenso e alla presenza della persona interessata o di una terza persona da questa autorizzata. Il Consiglio di Stato regola le modalità di assunzione della prova.</p>
	<p>Capitolo quinto Norme comuni</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Diritto di blocco Art. 34 ¹Le persone presenti nei registri degli UCA e nel Movpop possono far bloccare i propri dati, con due distinte richieste scritte, presso le rispettive banche dati.</p> <p>²Quando è attivo il blocco dei dati di una persona, l'autorità che necessita di tali dati può ottenerli unicamente mediante una richiesta scritta e motivata all'organo responsabile della banca dati Movpop. L'autorità richiedente non potrà utilizzare i dati sottoposti a blocco per l'evasione di altri compiti non contemplati dalla richiesta e non potrà mettere questi ultimi a disposizione di terzi.</p>
<p>Attualmente non presente</p>	<p>Limitazioni e condizioni della trasmissione di dati Art. 35 Tutte le trasmissioni di dati personali previste dalla presente legge possono essere limitate o sottoposte a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.</p>
	<p>Capitolo sesto Contravvenzioni</p>
<p>Riprende l'art. 25 dell'attuale regolamento</p>	<p>Presupposti e procedura Art. 36 Chi non ottempera all'obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all'interno del comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione ai sensi dell'articolo 145 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).</p>
	<p>Capitolo settimo</p>

Nota d'accompagnamento del 21 dicembre 2022

	Disposizioni finali
Disposizioni esecutive Art. 11a Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione della presente legge.	Norme esecutive Art. 37 Il Consiglio di Stato definisce, in particolare: a) le altre banche dati alle quali si applica la presente legge; b) gli organi responsabili in materia di armonizzazione; c) le categorie di dati personali elaborati nella banca dati Movpop; d) i presupposti per la registrazione d'ufficio; e) i criteri della richiesta di accesso alla banca dati Movpop; f) la sicurezza dei dati; g) la conservazione e l'archiviazione dei dati; h) i costi di gestione, le tariffe e gli emolumenti; i) gli organi responsabili per l'identificazione del genere di economia domestica e per la correzione dei dati per usi amministrativi; j) le informazioni minime relative all'immobile che con la notifica ogni locatore e datore di alloggio deve fornire agli UCA.
Attualmente non presente	Abrogazione Art. 38 La legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 è abrogata.
Attualmente non presente	Modifica di atti normativi Art. 39 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.
Entrata in vigore Art. 12 ¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ² Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.	Entrata in vigore Art. 40 ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo. ² Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.